

1. Premessa

Il Gruppo di Lavoro del CNDCEC ha varato gli **indici della crisi** per consentire al Consiglio Nazionale l'esercizio della delega allo stesso conferita dal co. 2 dell'[art. 13](#) del Codice della Crisi. Il relativo documento non si limita ad individuare gli indici, ma costituisce una **vera e propria guida operativa** per la rilevazione dei fondati indizi dai quali scaturisce l'obbligo segnalatico cui al successivo [art. 14](#).

Per affrontarne la disamina occorre preliminarmente collocare gli indici in questione nell'ambito delle **misure di allerta** e degli adeguati assetti previsti dal novellato [art. 2086](#) c.c.

Oggetto dell'obbligo segnalatico interno (per intendersi quello dagli organi di controllo all'organo amministrativo, prima, e, solo in caso di inadeguata risposta, all'OCRI) sono solo i **"fondati indizi" di crisi**. Poiché nell'art. 14 non è dato rinvenire alcun riferimento agli indici di cui al co. 2 dell'art. 13, occorre domandarsi quale sia il rapporto tra gli **indicatori** di cui al co. 1 dell'art. 13, gli **indici** di cui al co. 2 dell'art. 13 e i **fondati indizi** di cui all'art. 14.

Un corretto collocamento dell'ambito della delega presuppone infatti la comprensione di tale fondamentale rapporto. Di tutto ciò il CNDCEC ha dato atto nel proprio documento sottoposto alla successiva approvazione da parte del MISE; va sottolineato che, con le medesime finalità, è stato proposto al Ministero della Giustizia anche un rafforzamento in tal senso dell'art. 14.

Lo stato di crisi risiede, a mente dell'[art. 2](#) lett. a), nella *"inadeguatezza delle disponibilità liquide attuali e dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"* (per inciso, queste ultime sono da intendersi come le obbligazioni esistenti e quelle previste). Non tutti gli stati di crisi potenziale sono però oggetto di segnalazione ma unicamente quelli tali da rendere *probabile l'insolvenza del debitore* (art. 2, cit.) e, in particolare, lo sono solo quelli che abbiano i connotati di rilevanza individuati dal co. 1 dell'art. 13: la violazione della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi e il pregiudizio della continuità aziendale nell'esercizio in corso, nonché la presenza di ritardi di pagamento reiterati e significativi avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall'art. 24 CCI.

L'esigenza che gli indizi siano "fondati" si accompagna alla previsione che la **segnalazione** da parte dell'organo di controllo a quello amministrativo debba essere **"motivata"**. La motivazione comporta, infatti, che l'organo di controllo, per individuare la crisi, non possa fare cieco affidamento sull'esito degli algoritmi degli indici senza svolgere un vaglio critico.

Non è, infatti, né sufficiente, né necessaria la violazione degli indici perché si concretizzi un fondato indizio dal quale scaturisca l'obbligo segnalatico e ciò in quanto **gli indici potrebbero essere forieri sia di 'falsi negativi'** (incapacità di intercettare tutte le situazioni di crisi) che di 'falsi positivi' (falsi segnali, in assenza di situazione di crisi); essi costituiscono pertanto meri indizi che necessitano di conferme probatorie attraverso la disamina della loro fondatezza.

Il co. 1 dell'art. 13 viene così ad assumere una **triplice fondamentale finalità**:

- **(i)** definisce i riferimenti per intercettare la fondatezza degli indizi ai fini della loro segnalazione ai sensi dell'art. 14;
- **(ii)** orienta il CNDCEC nella definizione degli indici;
- **(iii)** costituisce il momento di discriminare tra situazioni di crisi anticipata che possono essere gestite ancora internamente all'impresa e situazioni di crisi avanzata che invece comportano l'obbligo di